

Modulo per la presentazione delle osservazioni per i piani/programmi/progetti sottoposti a procedimenti di valutazione ambientale di competenza statale

Presentazione di osservazioni relative alla procedura di:

- Valutazione Ambientale Strategica (VAS) – art.14 co.3 D.Lgs.152/2006 e s.m.i.
- Valutazione di Impatto Ambientale (VIA) – art.24 co.4 D.Lgs.152/2006 e s.m.i.
- Verifica di Assoggettabilità alla VIA – art.20 co.3 D.Lgs.152/2006 e s.m.i.

Il/La Sottoscritto/a

ORESTE AGOSTO - GRUPPO J.J. ROUSSEAU
SALERNO

Il/La Sottoscritto/a

in qualità di legale rappresentante della Pubblica Amministrazione/Ente/Società/Associazione

PRESENTA

ai sensi del D.Lgs.152/2006, le **seguenti osservazioni** al

- Piano/Programma, sotto indicato
- Progetto, sotto indicato.

ISTANZA PERMESSO "MONTE PAVELLO"
RICERCA IDROCARBURI
OSSERVAZIONI VIA

OGGETTO DELLE OSSERVAZIONI

- Aspetti di carattere generale (es. struttura e contenuti della documentazione, finalità, aspetti procedurali)
- Aspetti programmatici (coerenza tra piano/programma/progetto e gli atti di pianificazione/programmazione territoriale/settoriale)
- Aspetti progettuali (proposte progettuali o proposte di azioni del Piano/Programma in funzione delle probabili ricadute ambientali)
- Aspetti ambientali (relazioni/impatti tra il piano/programma/progetto e fattori/componenti ambientali)

Altro **PIANO AREE; PIANO PAESAGGISTICO; PIANO TUTELA ACO/VE**

ASPETTI AMBIENTALI OGGETTO DELLE OSSERVAZIONI

- Atmosfera
- Ambiente idrico

- Suolo e sottosuolo
- Rumore, vibrazioni, radiazioni
- Biodiversità (vegetazione, flora, fauna, ecosistemi)
- Salute pubblica
- Beni culturali e paesaggio
- Monitoraggio ambientale
- Altro [REDACTED]

TESTO DELL' OSSERVAZIONE

SI ALLEGANO

OSSERVAZIONI

DEL GRUPPO J.J. ROUSSEAU SALERNO
 STAZIONE "FRONTE CAVALLO"

Il/La Sottoscritto/a dichiara di essere consapevole che, ai sensi dell'art. 24, comma 10, del D.Lgs. 152/2006, le presenti osservazioni e gli eventuali allegati tecnici saranno pubblicati sul Portale delle valutazioni ambientali VAS-VIA del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (www.va.minambiente.it).

[REDACTED]

ELENCO ALLEGATI


Allegato 1 - Dati personali del soggetto che presenta l'osservazione

Allegato 2 - Copia del documento di riconoscimento in corso

Allegato XX - OSSERVAZIONI [REDACTED]

Luogo e data Porto 09/09/2012

Il/La dichiarante

[REDACTED] 

**Al Ministro dell'ambiente della tutela del territorio e
del mare**

Alla Regione Campania

Al Ministro dello sviluppo economico

Al Ministro per i beni e le attività culturali

Al Presidente del Consiglio dei Ministri

**Il gruppo J.J. Rousseau di Salerno, che aderisce ai principi del
Movimento 5 Stelle, in persona del componente avv. Oreste
Agosto, domiciliato in Salerno, alla**

**(per comunicazione telefax 0896307490;
avv.agostodelgrosso@pec.giuffre.it),**

**IN RIFERIMENTO ALLA ISTANZA DI RICERCA
PRESENTATA DALLA SHELL DENOMINATA "MONTE
CAVALLO", PRESENTA LE SEGUENTI**

OSSERVAZIONI

**Si premette che la richiesta di permesso non può essere
accordata per una serie di ragioni insuperabili.**

**La Regione Campania, risulta inadempiente a livello di
pianificazione sotto vari aspetti:**

- mancanza del piano delle aree;**
- mancanza del piano di tutela delle acque;**
- mancanza del piano paesaggistico regionale.**

**Come è noto, il ritardo nella approvazione di tale pianificazione
indefettibile è notevole.**

**Sta di fatto, che nemmeno i Ministri in indirizzo hanno
provveduto ad intervenire in via sostitutiva, così come impone la**

nostra Costituzione.

Inadempiente è stato anche il Presidente del Consiglio dei Ministri.

E' evidente, dunque, che a fronte di una carenza di tale pluralità di pianificazione necessaria per la tutela dei beni primari, quali l'acqua, le sorgenti, l'ambiente, il paesaggio, i parchi, i beni culturali ed altro, non è assolutamente possibile rilasciare un permesso di ricerca petrolifera nell'area del Vallo di Diano.

La presente a valere anche quale preavviso di danno ambientale, nei confronti dei tutti gli enti ed organi competenti nella procedura.

L'istanza di ricerca denominata "Monte Cavallo", va dichiarata improcedibile, inammissibile e non consentita e va dunque rigettata ed in via subordinata comunque sospesa, per i seguenti

MOTIVI

1. PIANO DELLE AREE

In primo luogo, ai sensi del D.M. del 15.7.2015, art. 5, i procedimenti relativi alle istanze per il conferimento dei titoli sono sospesi fino alla adozione del Piano delle Aree.

Detto decreto ministeriale è valido ed efficace ed è vincolante per le amministrazioni procedenti, atteso che non è stato annullato in via di autotutela da parte del ministero.

Non possono le amministrazioni destinatarie disapplicare il citato D.M.-

E' evidente che in mancanza di annullamento della previsione dell'art. 5 sulla necessità del Piano delle Aree, la norma è tutt'ora vigente ed efficace.

Del resto, il Ministero dello Sviluppo Economico non ha provveduto nel termine di 18 mesi all'annullamento di detta norma.

Nemmeno risulta una impugnativa giurisdizionale da parte delle

compagnie petrolifere interessate alla ricerca ed alle perforazioni.

2. PIANO DI TUTELA DELLE ACQUE

La Regione Campania non ha ancora approvato il Piano di Tutela delle Acque previsto dal Codice dell'Ambiente, il cui termine è stato prorogato al dicembre 2016.

Non avendo nemmeno il Governo esercitato allo stato i poteri sostitutivi, la mancanza del Piano di Tutela delle Acque rende inammissibile ed improcedibile l'istanza.

La questione è di assoluta rilevanza, in quanto manca lo strumento fondamentale di tutela delle risorse idriche. Il Piano infatti rappresenta lo strumento di pianificazione regionale per la difesa di tali risorse. Sulla base della conoscenza della distribuzione e della qualità delle acque sotterranee e superficiali, esso contiene le misure necessarie anche per la perimetrazione e tutela delle aree di salvaguardia delle acque destinate al consumo umano, tra cui le aree di ricarica degli acquiferi, molto vulnerabili all'inquinamento.

In merito all'istanza di permesso manca una conoscenza accurata delle substrutture idrogeologiche presenti, a causa della complessità geologica del sottosuolo. La presenza di importanti sistemi di faglie e di un complesso assetto stratigrafico-strutturale condiziona, infatti l'andamento "della circolazione idrica sotterranea, con formazione di spartiacque di tipo aperto con conseguente separazione della circolazione idrica. E' la stessa Shell che afferma *"A causa della complessità geologica e delle differenti proprietà petrofisiche delle rocce presenti nell'area di studio, la completa e totale comprensione dei movimenti idrici profondi non è sempre di facile interpretazione"*.

La corretta conoscenza della distribuzione delle risorse idriche nel sottosuolo e delle idrostrutture presenti, e la perimetrazione e tutela delle aree di salvaguardia delle acque al consumo umano, come il Piano di Tutela delle Acque impone, fa sì che si possa evitare quanto accaduto in Val d'Agri, dove almeno 9 pozzi petroliferi sono stati ubicati nelle aree di ricarica degli acquiferi. Si tratta delle aree più vulnerabili all'inquinamento, la cui elevata permeabilità comporta un forte rischio di contaminazione dei corpi idrici sotterranei da parte di fluidi inquinanti. con grave pregiudizio per le numerose utilizzazioni, anche idropotabili.

In difetto di tale piano fondamentale non può essere rilasciato alcun permesso.

3. PROCEDIBILITÀ ISTANZA

L'istanza di permesso di ricerca risale al 2005 ed il relativo procedimento si è protratto per un tempo indefinito!

La documentazione ed i requisiti sia soggettivi che oggettivi non sono provati anche per la scadenza di validità dei documenti (6 mesi dalla loro formazione).

Ciò rende inammissibile l'istanza che non è stata presentata ai sensi della legge n. 164/2014 e del successivo D.M. del 15.7.2015.

4. DOCUMENTAZIONE CARENTE

La società richiedente avrebbe dovuto integrare la documentazione ai sensi dell'art. 5 comma 1, del D.M. del 2015 entro il termine di 90 giorni dalla entrata in vigore dello stesso e cioè entro il 3 novembre 2015.

Non risulta effettuato tale adempimento con evidente inammissibilità della istanza.

5. MANCATA COMUNICAZIONE ART. 7 l. n. 241/90, AI PRIVATI

Avendo i titoli minerari valenza di pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza, le amministrazioni avrebbero dovuto notificare tutti i soggetti privati proprietari delle aree del progetto di ricerca.

Si sarebbe dovuto seguire il procedimento di cui al D.P.R n. 327/2001 e n. 380/2001.

“Al privato, proprietario di un'area sottoposta a procedimento espropriativo per la realizzazione di un'opera pubblica, deve essere garantita, mediante la formale comunicazione dell'avviso di avvio del procedimento, la possibilità di interloquire con l'amministrazione procedente sulla sua localizzazione e, quindi, sull'apposizione del vincolo, prima della dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza e, quindi, dell'approvazione del progetto definitivo, né sarebbe invocabile come esimente dal dovere in questione il disposto dell'art. 13, comma 1, l. 7 agosto 1990, n. 241, in quanto detta norma si riferisce ai soli atti a contenuto generale, mentre l'intesa tra lo Stato e la Regione sulla localizzazione di un'opera di interesse statale non consiste in un documento di pianificazione territoriale, ma produce l'effetto puntuale e

specifico dell'individuazione dell'ubicazione dell'intervento (oltre a valere come dichiarazione di pubblica utilità) e si rivela, come tale, idonea ad incidere, in maniera immediata, sugli interessi dei soggetti proprietari del terreno interessato dalla sua realizzazione, con evidenti implicazioni sulla partecipazione di questi al relativo procedimento”

(Consiglio di Stato, sez. IV, 11/11/2014, n. 5525)

6. DECADENZA ISTANZE

Le istanze avrebbero dovuto essere presentate in conformità all'art. 4 del D.M. del 2015, sicchè la istanza del 2005 e relativi allegati e documentazione non ha più valore giuridico.

La società ha presentato nel dicembre 2016 solo una richiesta di Via.

Consegue l'inammissibilità della istanza.

8. MANCANZA DI ISTANZA

Per quanto di conoscenza non risulta presentata l'istanza ai sensi del D.M. del 2015 nemmeno alle Regioni interessate.

9. MANCANZA PROCEDIMENTO CONCORRENZIALE

Il procedimento seguito è illegittimo anche per violazione dei principi concorrenziali.

Invero, il riferimento alla istanza del 2005 ha impedito ad eventuali altre società interessate alla ricerca di presentare la propria istanza, a mezzo **procedimento di risoluzione della concorrenza.**

I ministeri competenti avrebbero dovuto in ogni caso seguire un procedimento ad evidenza pubblica concorrenziale, in quanto l'istanza del 2005 non ha più alcun valore giuridico.

Non si comprende in base a quale norma si attribuisca un privilegio alla società richiedente.

10. Mancanza istanza di conversione

Per quanto di conoscenza non risulta agli atti la istanza di conversione del titolo ai sensi dell'art. 5 comma 4 del D.M. del 2015.

11. Improcedibilità istanza del 2005

La istanza di ricerca del 2005 non è più valida anche perché per dette istanze si applicano i DD.MM del marzo e del luglio 2015.

12. VIOLAZIONE ART. 9 D.M. 2015

L'art. 9 del D.M. del 2015 non prevede per i permessi di ricerca la perforazione di pozzi esplorativi.

La richiesta è da rigettare. Il procedimento è errato.

13. VIOLAZIONE ART. 21 D.M. 2015

Non risulta alcuna istanza di perforazione ai sensi del D.M. del 2015.

La pratica è assolutamente carente ed in quanto tale inammissibile.

14. VIOLAZIONE ART. 38 LEGGE 164 /2014

Nel caso di specie l'istanza va dichiarata inammissibile perché non si tratta di un procedimento unico come prevede la normativa di settore che deve essere peraltro concluso in termini brevi, ma si tratta di un atipico procedimento che prosegue dal 2005 a tempo indefinito!

Nulla di più illegittimo.

15 Mancata verifica dei requisiti soggettivi della richiedente

Non risultano verificati i requisiti di ordine generale delle capacità tecniche, economiche ed organizzative.

16. Violazione dei procedimenti di VAP e VIA

L'adozione di due diverse procedure di Valutazione di Impatto Ambientale del progetto è da rigettare:

- lo scorporo in due procedure V.I.A. è assolutamente illegittimo, in quanto si elude la suddetta normativa che è funzionale proprio a valutare complessivamente e concretamente gli effetti dell'intervento sull'ambiente. Esso viola le disposizioni di semplificazione delle procedure di V.I.A. previste dalla Direttiva 2014/52/UE e dal D. Lgs 152/2006, art. 24 1f Capo I. Quest'ultimo in particolare recita: "La procedura di valutazione di impatto ambientale deve assicurare che.....siano conseguite la semplificazione, la razionalizzazione ed il coordinamento delle valutazioni e degli atti autorizzativi in materia ambientale";
- è priva di motivazione;
- è superflua, perchè i potenziali impatti ambientali delle due prime fasi sono irrilevanti, come peraltro dichiarato più volte dalla stessa richiedente Shell. In particolare essa dichiara che le attività previste nelle prime due fasi non producono impatti ambientali degni di nota,

poichè nella prima fase si limiteranno solo a studi geologici e riprocessamento di immagini satellitari esistenti, e nella seconda fase ad elaborazione dei dati geofisici esistenti e all'utilizzo di sensori per l'acquisizione di sismica passiva.

17. VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI UNITARIETA' DELLA VIA E "SALAMI SLICING"

L'adozione da parte di Shell di due diverse procedure di Valutazione di Impatto Ambientale per uno stesso progetto e la suddivisione di un'area in tre diversi permessi di ricerca tra loro confinanti (La Cerasa, Monte Cavallo) o quasi adiacenti (Pignola), rientra nel cosiddetto "salami slicing", ed è da rigettare.

La giurisprudenza amministrativa ha insegnato a riguardo che *"qualora la società che intenda effettuare ricerche di idrocarburi scorpori il progetto in più lotti su aree di mare adiacenti sussiste una finalità elusiva della normativa nazionale in tema di valutazione di impatto ambientale e della previsione normativa di cui all'art. 6, comma 2, l. n. 9/1991"* (cfr. Tar Puglia Bari, II, n. 2602/2010).

Si tratta di un sistema condannato anche dalla Corte di Giustizia Europea. Tale sistema di spaccettamento di aree di ricerca, di procedure di un singolo progetto, di opere, ecc., come se si affettasse un salame (*salami slicing*), è considerato un metodo dilagante di raggiro e di elusione delle più elementari norme ambientali in ambito di attività petrolifere da parte delle multinazionali proponenti, per evitare l'obbligo della valutazione ambientale complessiva. Questo modo di procedere, suddividendo l'iniziativa industriale in tante richieste, permette di sfuggire alla valutazione degli effetti complessivi e cumulativi di tutti i vari interventi che insistono sullo stesso territorio.

Il "salami slicing" è stato condannato dalla Corte di Giustizia Europea, Direttiva Via (85/337/CEE), e da una nutrita giurisprudenza.

18. EFFETTO CUMULO

La Direttiva 2014/52/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, che modifica la direttiva 2011/92/UE concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati, ha tra i punti chiave quello di valutare con maggior attenzione l'effetto cumulativo dell'impatto ambientale di più progetti nella stessa

zona per contrastare il cosiddetto “*salami slicing*”, ovvero lo spaccettamento di un singolo progetto in sotto progetti per evitare l’obbligo di valutazione ambientale complessiva.

Il suo significato consiste nel fatto che l’impatto di un’attività antropica se valutato singolarmente potrebbe anche essere compatibile con l’ambiente di un territorio. Se valutato invece complessivamente, considerando anche gli impatti sulle matrici ambientali di altri progetti presenti nell’area, l’effetto cumulativo potrebbe essere insostenibile per quell’ambiente e per l’uomo. La valutazione dell’*effetto cumulo* consiste dunque nel valutare e misurare gli impatti di più progetti in aree omogenee e, di conseguenza, verificare la sostenibilità di un nuovo progetto che si vuole realizzare in quel contesto. Gli effetti possono essere *additivi* (cioè sommarsi semplicemente) oppure *sinergici* (quando ad esempio sostanze emesse da un impianto possono reagire con quelle emesse da vicini impianti, determinando così impatti più rilevanti).

Recentemente la Corte di Giustizia Europea nella sentenza dell’11 febbraio 2015 ha sottolineato che deve essere sempre assicurata la valutazione dell’effetto cumulo lì dove più progetti insistono sullo stesso territorio. L’impatto di un progetto per un nuovo pozzo esplorativo, ad esempio, bisognerà valutarlo considerando sia la presenza di altri pozzi in un’area omogenea, sia l’esistenza di altre attività umane che possono comportare gli stessi impatti. Non solo, secondo la Corte di Giustizia UE uno stesso permesso non deve essere spezzettato in diverse procedure di V.I.A., anzi aree contigue operate dalla medesima società devono essere valutate con un’unica procedura di Valutazione di Impatto Ambientale, nel rispetto del Codice Ambientale.

La Corte aggiunge anche un altro concetto importante: *l’effetto cumulo* deve essere valutato anche se i progetti appartengono a categorie diverse, nel caso in cui gli effetti ambientali della loro realizzazione possano cumularsi per effetto additivo o sinergico.

Nel caso di “La Cerasa” *l’effetto cumulo* è dovuto agli impatti cumulativi delle attività minerarie in atto nell’adiacente concessione Val d’Agri e in quella a sua volta contigua di Gorgoglione, e in quelle vicine in progetto relative a permessi e a istanze di permesso.

19 . VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DELLA UNITARIETA’ DELLA VIA.

La richiedente non poteva rimandare ad uno studio di valutazione ambientale successivo per quanto riguarda la fase della ricerca,

trattandosi di un modus operandi violativo sia delle norme del settore petrolifero, sia dei principi generali della Via di cui al Codice dell'ambiente.

20- RINUNCIA ALLA ISTANZA

La società richiedente ha rinunciato alla istanza, sicchè non ha alcun titolo alla procedura di Via, atteso che si deve prioritariamente dare corso alla procedura ad evidenza pubblica del sistema concorrenziale.

Inoltre, avendo rinunciato alla istanza non può accedere al procedimento Via di cui al codice dell'ambiente.

21- MISURE DI SALVAGUARDIA

Sono state richieste alla Regione Campania l'emanazione di misure di salvaguardia, in attesa della approvazione del piano di tutela delle acque.

Sta di fatto che la Regione Campania non ha ancora provveduto e nemmeno i ministri competenti hanno esercitato i poteri sostitutivi.

Non è ipotizzabile, dunque, in maniera assoluta una ricerca petrolifera propedeutica alle perforazioni in terraferma in aree prive del piano di tutela delle acque.

Il valore primario della salute e dell'ambiente è sicuramente prevalente sul mero interesse economico della società richiedente.

Le anzidette argomentazioni sono ostative all'esito positivo della istanza di ricerca denominata "Monte Cavallo".

*** **

Lo scrivente gruppo chiede di essere notiziato dello sviluppo procedimentale, ai sensi della legge n. 241/90 e del d.lgs n. 152/2006 ed in ogni caso si riserva azioni di tutela ambientale, derivante dall'inadempimento degli enti ed organi competenti.

Con ogni più ampia riserva.

Salerno, 24.2.2017

Distinti saluti

Avv. Oreste Agosto

